

CODICE DELLA STRADA E CIRCOLAZIONE DI VEICOLI ESTERI IN ITALIA

CARTA DI CIRCOLAZIONE

Direttiva 1999/37/CE

La materia è stata disciplinata dalla direttiva 1999/37/CE che per prima ha armonizzato la presentazione ed il contenuto della carta di circolazione, ciò con la finalità di favorirne la comprensione ed, indirettamente, agevolare il libero spostamento dei veicoli, già immatricolati in un singolo Stato, sul territorio degli altri Stati membri. Ulteriori obiettivi della direttiva, affatto trascurabili, quelli di migliorare, con i controlli, la sicurezza stradale e lottare contro le frodi ed il traffico di veicoli rubati.

La direttiva prevedeva che gli Stati membri rilasciassero una carta di circolazione, per i veicoli soggetti ad immatricolazione secondo la normativa nazionale. Tale carta di circolazione, esclusivamente in formato cartaceo, poteva essere composta di una sola parte, conformemente all'allegato I o da due sezioni, conformemente agli allegati I e II della direttiva.

Allegato I (Parte I della carta di circolazione)

Rispetto alle dimensioni del documento l'Allegato I fornisce indicazioni del tutto generiche prevedendo che le carte di circolazione non possano essere superiori al formato A4 (210 × 297 mm) o a un pieghevole di formato A4. Questo consente la piena discrezionalità dello Stato emittente con la conseguenza che, scegliendo liberamente un proprio formato, quest'ultimo solo casualmente potrà avere lo stesso formato di altri.

Allegato II (Parte II della carta di circolazione)

Per le carte di circolazione che ne sono dotate, la parte II, conformemente all'allegato II della direttiva 1999/37/CE, ha dimensioni che non possono essere superiori al formato A4 (210 × 297 mm) o a un pieghevole di formato A4.

I documenti sono muniti di sistemi di sicurezza antifalsificazione.

Direttiva 2003/127/CEE

A parziale modifica della direttiva 1999/37/CE, e successivamente ad essa, viene adottata una nuova direttiva, la 2003/127/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 2003. La stessa prescrive che le disposizioni ivi contenute, verranno adottate non più tardi del 15 gennaio 2005.

Anche questa nuova direttiva prevede che il documento può essere composto di una sola parte, conformemente all'allegato I, o da due parti, conformemente agli allegati I e II della direttiva.

La novità più importante è rappresentata dall'istituzione di un nuovo modello formato "Card", mentre rimangono invariate le disposizioni relative alla carta di circolazione in formato cartaceo.

TARGHE

Regolamento (CE) n. 2411/98

Attraverso il Regolamento (CE) n. 2411/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, è intervenuto il riconoscimento intracomuni-

...

tario del segno distintivo dello Stato membro relativamente all'immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Il regolamento si applica esclusivamente per i veicoli circolanti nella comunità, se immatricolati negli Stati membri, e definisce nell'ambito di tutti i Paesi U.E.:

1. il "segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione" quale insieme composto da una, due o tre lettere in caratteri latini maiuscoli che designano lo Stato membro nel quale è immatricolato il veicolo;
2. il "veicolo" come qualsiasi veicolo a motore e relativo rimorchio come stabilito nelle seguenti direttive:
 - 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

- 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote.

Gli Stati membri riconoscono il segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione, esposto all'estremità sinistra della targa, in base all'allegato del regolamento, come equivalente a qualsiasi altro segno distintivo da essi riconosciuto al fine dell'identificazione dello Stato di immatricolazione del veicolo.

Dall'entrata in vigore del Regolamento, per i veicoli muniti di targa d'immatricolazione recante il segno distintivo dello Stato membro, cessa la necessità di recare sul tergo dello stesso il segno distintivo dello Stato di immatricolazione, prescritto e definito dall'art. 37 della Convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968.

Prescrizioni relative all'apposizione del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione sull'estremità sinistra della targa

Modello 1 (a titolo indicativo)



Modello 2 (a titolo indicativo)



Colori:


- 1) Sfondo blu catarifrangente (*sistema colorimetrico Munsell 5,9 pb 3,4/15,1*)
- 2) Dodici stelle gialle catarifrangenti
- 3) Segno distintivo catarifrangente dello Stato membro di immatricolazione, di colore bianco o giallo

Composizione e dimensioni:


- 1) Sfondo blu:
 - altezza = min 98 mm
 - larghezza = min 40 mm, max 50 mm
- 2) Dodici stelle i cui centri sono disposti su un raggio di 15 mm; distanza tra le due estremità opposte di una stessa stella = da 4 a 5 mm
- 3) Segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione:
 - altezza = min 20 mm
 - spessore del tratto = da 4 a 5 mm

Quando le dimensioni dello sfondo blu sono ridotte per le targhe il cui numero di immatricolazione è disposto su due righe (*Modello 2*) e/o per le targhe destinate ai veicoli a motore a due o a tre ruote, le dimensioni delle stelle e del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione possono essere conseguentemente ridotte.

...

 Austria	CC conforme al modello di cui alla Direttiva 2003/127/CEE		In metallo, mm. 520 x 120. Fondo bianco caratteri neri, sequenza (A 111 AA).
 Belgio	CC conforme al modello di cui alla Direttiva 1999/37/CE		In metallo, mm 340 x 110. Fondo bianco caratteri rossi, sequenza (1 AAA 111).
 Bulgaria	CC conforme al modello di cui alla Direttiva 1999/37/CE		In metallo, mm. 490 x 110. Fondo bianco caratteri neri, sequenza (AA 1111 AA). La prima sequenza di lettere identifica la provincia.
 Cipro	CC conforme al modello di cui alla Direttiva 1999/37/CE		In metallo, fondo giallo caratteri neri, sequenza (AAA 111).
 Rep. Ceca	CC conforme al modello di cui alla Direttiva 1999/37/CE		In metallo, mm. 520 x 110. Fondo bianco caratteri neri, sequenza (1A1 1111).
 Danimarca	CC conforme al modello di cui alla Direttiva 1999/37/CE		In metallo, mm 504 x 120. Fondo bianco caratteri neri, sequenza (AA 11 111).
 Estonia	CC conforme al modello di cui alla Direttiva 1999/37/CE		In metallo, mm. 520 x 112. Fondo bianco caratteri neri, sequenza (111 AAA).
 Finlandia	CC conforme al modello di cui alla Direttiva 1999/37/CE		In metallo, mm. 442 x 118. Fondo bianco caratteri neri, sequenza (AAA 111).

 Francia	CC conforme al modello di cui alla Direttiva 1999/37/CE		In metallo, fondo bianco caratteri neri, sequenza (AA 111 AA).
 Germania	CC conforme al modello di cui alla Direttiva 1999/37/CE		In metallo, mm. 520 x 110. Fondo bianco caratteri neri, sequenza (AA AA 111).
 Grecia	CC conforme al modello di cui alla Direttiva 1999/37/CE		In metallo, fondo bianco caratteri neri, sequenza (AAA 1111).
 Irlanda	CC conforme al modello di cui alla Direttiva 1999/37/CE		In metallo, mm. 520 x 110. Fondo bianco caratteri neri, sequenza (11 AA 111111).
 Italia	CC conforme al modello di cui alla Direttiva 1999/37/CE		In metallo, mm. 520 x 110. Fondo bianco caratteri neri, sequenza (AA 111 AA).
 Lettonia	CC conforme al modello di cui alla Direttiva 1999/37/CE		In metallo, mm. 520 x 110. Fondo bianco caratteri neri, sequenza (AA 1111).
 Lituania	CC conforme al modello di cui alla Direttiva 1999/37/CE		In metallo, mm. 520 x 110. Fondo bianco caratteri neri, sequenza (AAA 111).
 Lussemburgo	CC conforme al modello di cui alla Direttiva 1999/37/CE		In metallo, mm. 520 x 110. Fondo giallo caratteri neri, sequenza (AA 1111).

 Malta	CC conforme al modello di cui alla Direttiva 1999/37/CE		In metallo, mm. 520 x 110. Fondo bianco caratteri neri, sequenza (AAA 111).
 Paesi Bassi	CC conforme al modello di cui alla Direttiva 1999/37/CE		In metallo, mm. 520 x 110. Fondo giallo caratteri neri, sequenza (11 AA AA).
 Polonia	CC conforme al modello di cui alla Direttiva 1999/37/CE		In metallo, mm. 520 x 114. Fondo bianco caratteri neri, sequenza (AAA 11 AA).
 Portogallo	CC conforme al modello di cui alla Direttiva 1999/37/CE		In metallo, mm. 520 x 110. Fondo bianco caratteri neri, sequenza (11 11 AA).
 Regno Unito	CC conforme al modello di cui alla Direttiva 1999/37/CE		In metallo, fondo giallo caratteri neri, sequenza (AA 11 AAA).
 Romania	CC conforme al modello di cui alla Direttiva 1999/37/CE		In metallo, mm. 520 x 110. Fondo bianco caratteri neri, sequenza (AA 11 AAA).
 Slovacchia	CC conforme al modello di cui alla Direttiva 2003/127/CEE		In metallo, mm. 520 x 110. Fondo bianco caratteri neri, sequenza (AA 111 AA).
 Slovenia	CC conforme al modello di cui alla Direttiva 1999/37/CE		In metallo, mm. 520 x 120. Fondo bianco caratteri neri, sequenza (AA A1 111).

 Spagna	CC conforme al modello di cui alla Direttiva 1999/37/CE		In metallo, mm. 520 x 110. Fondo bianco caratteri neri, sequenza (1111 AAA).
 Svezia	CC conforme al modello di cui alla Direttiva 1999/37/CE		In metallo, mm. 520 x 110. Fondo bianco caratteri neri, sequenza (AAA 111).
 Ungheria	CC conforme al modello di cui alla Direttiva 1999/37/CE		In metallo, mm. 520 x 110. Fondo bianco caratteri neri, sequenza (AAA 111).

(a cura di Raffaele CHIANCA e Gianluca FAZZOLARI)